



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Maria Acierno	Presidente
Antonio Costanzo	Consigliere
Rosario Caiazzo	Consigliere
Annamaria Casadonte	Consigliera Rel.
Rita Elvira Anna Russo	Consigliera

Oggetto:

IMMIGRAZIONE
Regolamento
Dublino
clausola
discrezionale
Ud.23/04/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16632/2025 R.G. proposto da:

_____ rappresentato e difeso dall'avvocato _____
_____ con domicilio digitale

-ricorrente-

contro

Ministero dell'Interno – Unità Dublino

-resistente-

avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 5317/2022 depositato il 26/06/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2026 dalla consigliera Annamaria Casadonte.

RILEVATO CHE

1.Il sig. _____ cittadino sudanese nato il 2/5/2002, originario del Darfur occidentale, impugna per cassazione il decreto del Tribunale di Milano del 26/6/2025, comunicato il 27/6/2025m con cui è



stato rigettato il ricorso in opposizione da lui proposto avverso il provvedimento emesso dall'Unità Dublino di trasferimento in Germania quale Stato membro individuato come competente all'esame della sua domanda di protezione internazionale.

2.A sostegno della domanda di protezione il ricorrente aveva allegato che a seguito del conflitto armato esploso nella regione geografica di appartenenza nel 2003, sin dalla prima infanzia ha vissuto altrove, dapprima in Libia insieme alla famiglia, in un contesto di forte instabilità e insicurezza. Successivamente ed ancora minorenne, rimasto orfano del padre e vittima di sequestri a scopo di estorsione, ha lasciato la Libia e nel 2018 ed ha raggiunto l'Europa. Dopo un primo ingresso in Italia, il ricorrente si è trasferito in Germania, dove nel gennaio 2019 ha presentato domanda di protezione internazionale. In un primo momento le autorità tedesche lo hanno considerato maggiorenne, ma successivamente, a seguito della produzione del certificato di nascita, hanno riconosciuto la propria competenza a esaminare la domanda. Con provvedimento adottato nel 2020, la domanda di protezione internazionale è stata tuttavia rigettata. Temendo il rimpatrio forzato in Sudan, il ricorrente è rientrato in Italia e il 13 settembre 2021 ha presentato una nuova domanda di protezione internazionale presso la Questura di Milano. L'Unità Dublino italiana ha quindi attivato la procedura di ripresa in carico nei confronti della Germania ai sensi dell'art. 18, par. 1, lett. d), del Regolamento UE n. 604/2013; la Germania ha riconosciuto la propria competenza con nota del 14 ottobre 2021.

3.Con decreto del 13 dicembre 2021, notificato il 13 gennaio 2022, l'Unità Dublino ha disposto il trasferimento del ricorrente in Germania. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale di Milano, che con ordinanza del 28 febbraio 2022 ha sospeso il trasferimento, rilevando, in sede cautelare, profili di possibile violazione delle garanzie informative e partecipative.



3.1. Nel corso del giudizio di merito il ricorrente ha allegato di avere depositato plurime difese e documentazione, rappresentando il proprio stato di vulnerabilità anche psicologica e, nel contempo, un significativo percorso di integrazione in Italia, culminato nell'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

4. Con decreto del 26 giugno 2025 il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso, ritenendo legittima la decisione di trasferimento in Germania, escludendo la sussistenza di violazioni degli articoli 4 e 5 del Regolamento UE 604/2013 per mancato adempimento degli obblighi informativi e del colloquio personale, nonché della violazione del principio di non-refoulement e affermando che l'esercizio della clausola discrezionale di cui all'art. 17 del Regolamento Dublino costituisce una facoltà rimessa agli Stati membri il cui mancato esercizio non sarebbe sindacabile.

5. Avverso tale decreto il ricorrente ha chiesto con ricorso notificato il per cassazione con ricorso notifico il 28/7/2025 ed affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria.

6. L'amministrazione ha depositato atto di costituzione ai sensi dell'art. 370, comma 1, cod. proc. civ. ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.

CONSIDERATO CHE

7. Con l'unico motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e l'omesso esercizio del dovere di cooperazione istruttoria, in relazione alla disciplina del Regolamento UE n. 604/2013, al sistema della protezione nazionale complementare e ai parametri costituzionali e convenzionali rilevanti.

8. La censura centrale riguarda l'illegittimità del rifiuto – anche solo tacito – di esercitare la clausola discrezionale di cui all'art. 17, par. 1, del Regolamento Dublino, rifiuto che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto insindacabile. Secondo il ricorrente, tale omissione ha precluso



l'esame della spettanza di una forma di protezione complementare di diritto nazionale, fondata sull'art. 10, comma 3, Cost., sull'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 (nel testo *ratione temporis* applicabile) e sull'art. 8 CEDU.

9.Si deduce che il Tribunale abbia errato nel limitarsi a richiamare il carattere facoltativo della clausola discrezionale e il principio di fiducia reciproca tra Stati membri, senza verificare se, alla luce delle allegazioni difensive, l'omesso esercizio della clausola avesse inciso su un diritto umano fondamentale, quale il diritto alla protezione complementare nazionale.

10.Viene altresì denunciata la violazione del dovere di cooperazione istruttoria di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 251/2007, poiché il giudice di merito non ha esaminato – neppure d'ufficio – i presupposti della protezione speciale/complementare, pur a fronte di allegazioni puntuali relative alla condizione di vulnerabilità personale del ricorrente; alla grave situazione del Paese d'origine; alla durata del soggiorno in Italia e al consolidamento della vita privata e lavorativa del richiedente.

11.Il motivo è fondato .

12.Come chiarito da questa Corte nella pronuncia n. 11713/2025 a seguito della pronuncia della CGEU del 30.11.2023 e della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 935/2025 deve ritenersi che "l'omessa considerazione della sussistenza dei requisiti per la protezione nazionale configuri un rifiuto tacito di avvalersi della clausola da parte dell'Autorità Dublino con la conseguente sindacabilità del rifiuto da parte del giudice dell'impugnazione del trasferimento (Cass.23724 del 2020 e 36996 del 2022).Le Sezioni Unite n. 935/2025 chiariscono tuttavia che, perché possa essere sindacata l'omessa applicazione della clausola discrezionale in sede giurisdizionale, è necessario che il ricorrente abbia prospettato all'Autorità Dublino di avere motivi ostativi (al trasferimento) collegati al diritto alla protezione complementare o che li abbia allegati,



anche per la prima volta in sede di ricorso giurisdizionale avverso il trasferimento disposto dall'Autorità Dublino (par.22.2)".

13.Nel caso di specie la richiesta di protezione speciale era stata formulata fin dal ricorso con allegazioni a sostegno della stessa.

14.Ciò posto vanno richiamati i principi interpretativi enunciati nella Cass. 11713/2025 e cioè:

"1.Fermo che il giudice dello Stato membro richiedente, in sede di impugnazione della decisione di trasferimento, non può valutare il rischio di refoulement indiretto derivante dalle politiche di rimpatrio del paese richiesto, ne può fondare la decisione di accoglimento su una diversa valutazione dei requisiti di riconoscimento della protezione internazionale, salva la acclarata sussistenza di carenze sistemiche nel sistema di asilo e di accoglienza, può configurare rifiuto tacito di esercitare la clausola discrezionale ex art. 17 regolamento UE n. 604 del 2013, il mancato esame da parte della autorità Dublino, della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione nazionale, tenuto conto del sostegno costituzionale (art. 10, terzo comma, Cost.) e convenzionale al diritto in questione, ed il giudice dell'impugnazione della decisione di trasferimento può valutare il predetto rifiuto sempre che i fatti che ne costituiscono il fondamento risultino allegati dal ricorrente o emergano nel corso del procedimento. 2.All'esito della cassazione del provvedimento giurisdizionale di annullamento della decisione di trasferimento, perché fondato sul rischio di refoulement indiretto, il giudice nazionale, in sede di rinvio, deve verificare se, in base alle allegazioni contenute nel ricorso, ai documenti prodotti, integrati dai fatti acquisiti nella decisione oggetto d'impugnazione e da ulteriori fatti, sopravvenuti o in precedenza non emersi, allegati od acquisiti in sede di giudizio di rinvio, il rifiuto anche tacito di avvalersi della clausola discrezionale ai sensi dell'art 17 del regolamento n. 604 del 2013 possa considerarsi illegittimo per violazione del diritto al riconoscimento della



protezione complementare nazionale, che ha consistenza di diritto umano fondamentale, essendo fondata sul diritto d'asilo di cui all'art 10, terzo comma Cost. di cui costituisce una delle forme di attuazione.

15. Conseguentemente non è condivisibile la conclusione del giudice di merito in ordine al rifiuto anche tacito del ricorso alla clausola discrezionale in presenza delle relative allegazioni da parte dell'Autorità Dublino ai sensi dell'art. 17 del Regolamento n. 604/2013 e perciò il ricorso va accolto, cassato il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e disposto il rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ivi riportati.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/04/2026.

la Presidente

Maria Acierno

